



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ESERCIZIO ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce la programmazione, stabilendo criteri e procedure, dello sviluppo della rete di esercizi che somministrano alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 9 dicembre 2005 n. 30, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 864 del 24/07/2006.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia e, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria o alla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione, possono assumere le seguenti denominazioni:

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO

- a) **ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) **esercizi con cucina tipica**: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) **tavole calde, self service, fast food e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo;
- d) **pizzerie e simili**: esercizi per la ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) **bar gastronomici e simili**: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) **bar-caffè e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) **bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili**: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria, e dolci in genere;
- h) **wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili**: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) **disco-bar, piano-bar, american-bar, locali serali e simili**: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) **discoteche, sale da ballo, locali notturni ed impianti sportivi**: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE NON AL PUBBLICO

- k) **"mensa aziendale"**: struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che la qualifichino come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto al pubblico indifferenziato. Il



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

- gestore della mensa aziendale somministra alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;
- l) **“bar aziendale”** o **“bar interno”**: struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell’azienda stessa o nell’ente per motivi di lavoro o di visita. All’esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l’attività di somministrazione esercitata all’interno;
- m) **“circoli privati”** esercenti la somministrazione: associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l’attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell’Interno, con circolare n. 559/C19144.12000.A del 30/4/1996 non sono tali gli esercizi che, ancorché asseriti come privati, presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:
- pagamento del biglietto d’ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio senza alcuna formalità particolare di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
 - pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinati alla generalità dei cittadini;
 - struttura del locale dove si svolge l’attività, dalla quale si evinca l’esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un’attività di natura palesemente imprenditoriale.

ART. 3 – OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli obiettivi della programmazione che si ritiene importante perseguire sono i seguenti:

- tutela dei consumatori, puntando sia al miglioramento del livello qualitativo dell’attività di somministrazione (in termini di salute, sicurezza, professionalità degli operatori e dei dipendenti), sia a favorire la trasparenza e la libera concorrenza al fine di ottimizzare il rapporto tra servizi offerti e prezzi, anche attraverso una corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
- valorizzare l’attività di somministrazione, cercando l’integrazione con le offerte commerciali e turistiche del territorio, in modo da favorire lo sviluppo di tali settori economici, promuovendo la specificità delle produzioni tipiche locali;
- cercare un equilibrio tra domanda ed offerta, tenendo conto della situazione territoriale e sociale, e dei suoi probabili sviluppi futuri;
- salvaguardia e riqualificazione della zona del centro storico, nell’ambito di un più ampio progetto urbanistico-commerciale, cercando di favorire la presenza di attività di somministrazione adeguate;
- migliorare la qualità del servizio da rendere al consumatore con riguardo all’adeguatezza ed integrazione degli esercizi di somministrazione sul territorio, favorendo l’efficacia dei servizi offerti.

ART. 4 – ELEMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

L’elaborazione dei criteri di programmazione di cui all’art. 5 è stata fatta tenuto conto dei seguenti elementi che influiscono in varia misura sulle previsioni di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- **Territorio** – Il territorio del Comune di Monte Urano è in parte collinare e in parte pianeggiante, ed ha un’estensione di 16,72 kmq. Confina con i Comuni di Montegranaro,



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

Torre San Patrizio, Sant'Elpidio a Mare e Fermo. Proprio la contiguità con Fermo, capoluogo della nuova Provincia, in una zona pianeggiante e dalle grosse potenzialità di sviluppo, si ritiene sia un elemento molto importante ai fini della programmazione in oggetto. Il territorio è attraversato da due arterie stradali di fondamentale importanza per la viabilità della nuova Provincia di Fermo: la Strada Provinciale "Faleriense" e la Strada Provinciale "Mezzina". Entrambe fungono da collegamento tra il litorale (e quindi l'autostrada di cui è previsto il potenziamento con la terza corsia e il casello a Porto Sant'Elpidio) e la parte interna della Provincia. Si tratta di due assi viari con grossi flussi di traffico, la cui rilevanza è destinata a crescere sempre più nel tempo.

Per quanto riguarda gli insediamenti industriali ed artigianali abbiamo due aree che hanno questa destinazione, mentre per quanto riguarda gli insediamenti residenziali ci sono nuovi sviluppi in zona "167" e in contrada San Giovanni, nonché in contrada Fonte Murata e in località Triangolo.

- **Popolazione** – Dai dati ufficiali degli ultimi tre censimenti decennali ISTAT si rileva che il numero dei residenti nel Comune di Monte Urano era pari a 7.304 nel 1981, 7.754 nel 1991 e 7.811 nel 2001. Il dato al 31/12/2006 è di 8.149 residenti. Al consistente incremento che c'è stato negli anni '80, ha fatto seguito una sostanziale stasi negli anni '90, mentre l'ultimo dato evidenzia che dal 2001 ad oggi si è avuta una ripresa dell'andamento crescente della popolazione. La densità della popolazione, sulla base dei dati al 31/12/2006, è pari a 487 abitanti per kmq., una delle più alte del circondario. Va infine evidenziato che i Comuni con i quali confina Monte Urano (Fermo, Sant'Elpidio a Mare e Montegranaro) hanno un numero consistente di abitanti.

- **Economia** – L'economia del territorio è stata sempre caratterizzata dalla produzione di calzature, settore che risente ancora della grossa crisi che lo ha investito negli ultimi anni, anche se si intravedono alcuni segnali di ripresa. L'auspicio è che le imprese calzaturiere locali riescano a trovare una propria adeguata collocazione nell'ambito di un mercato e di sistema produttivo completamente diverso rispetto al passato. E' comunque consistente il numero di insediamenti industriali e, soprattutto, artigianali, con un rilevante spostamento giornaliero di lavoratori dai Comuni limitrofi verso le fabbriche monturanesi: si presenta quindi la necessità di consumare pasti in loco da parte di lavoratori dipendenti, imprenditori, agenti di commercio, ecc..

- **Commercio** – In zona Tenna sono previste due grandi strutture di vendita, più un'altra limitrofa già esistente nel Comune di Fermo, oltre a diverse medie strutture, ed è prevedibile che possano aversi nuovi insediamenti futuri poiché trattasi di un importante luogo di transito per tutto il traffico che si sposta dall'entroterra al litorale adriatico, e viceversa. Il progetto di valorizzazione commerciale denominato "Centro Commerciale Naturale *Le Botteghe Mù*", predisposto dal Comune con il coinvolgimento degli operatori monturanesi, è inserito nell'apposita graduatoria regionale dei progetti ammessi a contributo, e dovrebbe essere finanziato nei prossimi mesi.

- **Consumi** – Nelle abitudini locali è ancora diffusa la frequenza del "bar", in particolare nelle ore serali durante le quali diventa uno dei principali luoghi di incontro e di socializzazione. Per quanto riguarda la consumazione di pasti l'abitudine è quella di mangiare "fuori casa" nei giorni festivi e prefestivi, mentre la frequenza di ristoranti e pizzerie durante i giorni feriali è soprattutto collegata al pranzo per la pausa lavorativa.

Sulla base dei suddetti elementi, si prevede che nei prossimi tre anni ci siano margini di sviluppo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

ART. 5 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, o per trasferimento di sede, dovrà avvenire nel solo rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie, della sorvegliabilità e di quant'altro previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno avere superfici adeguate ed idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

I suddetti criteri hanno durata tre anni e, durante tale periodo, sarà possibile adottare varianti qualora si verificano fatti e/o circostanze nuove e/o impreviste che comportino la necessità di rivedere la programmazione.

ART. 6 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

La domanda di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata o spedita a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione.

La domanda deve necessariamente indicare quanto previsto all'art. 5 della L.R. n. 30/2005 e cioè:

- il possesso dei requisiti morali e professionali
- la disponibilità dei locali
- l'eventuale indicazione del preposto
- l'autorizzazione sanitaria o la denuncia inizio attività alimentare ai fini della registrazione
- i requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.

A seguito della presentazione della domanda viene data comunicazione dell'avvio del procedimento. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata.

Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine dei sessanta giorni di cui al penultimo comma, inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.

Il responsabile del procedimento, all'occorrenza anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente ed il rispetto delle norme di programmazione.

Decorso 60 giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.

Gli estremi delle autorizzazioni e delle dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande sono comunicati, entro trenta giorni dal rilascio, al Prefetto, al Questore, all'ASUR competente per territorio e alla Camera di Commercio.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

ART. 7 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Le attività di somministrazione il cui esercizio è soggetto a dichiarazione d'inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, sono quelle indicate dall'art. 6 della L.R. 30/2005, in relazione alle quali si precisa quanto segue:

- attività di cui alla lett. a) dell'art. 6 della L.R. 30/2005: per somministrazione al domicilio del consumatore si intende l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate. Per domicilio del consumatore si intende non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili. I locali non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico sanitarie. E' comunque vietata l'attività di cottura e di preparazione cibi all'interno del locale mediante l'uso delle cucine ivi installate, fatta eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate.
- attività di cui alle lett. b) – c) – d) dell'art. 6 della L.R. 30/2005: in tali fattispecie l'attività di somministrazione é funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente.
- attività di cui alla lett. g) dell'art. 6 della L.R. 30/2005: la superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad una attività di intrattenimento e svago, non deve superare il 25% dell'intera superficie del locale esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Alla Dia dovrà essere allegata la planimetria dei locali nella quale dovrà essere ben evidenziata la superficie destinata all'attività di intrattenimento e la superficie destinata all'attività di somministrazione. Sono fatti salve le autorizzazioni e/o Dia di cui alla legge 287/91.
- attività di cui alla lett. h) dell'art. 6 della L.R. 30/2005: l'attività di somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di distribuzione carburanti e quindi deve essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione.

La somministrazione è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è trasferibile se non con l'intera attività principale.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previo rilascio da parte del Comune di apposita autorizzazione.

L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi. I luoghi e il periodo di svolgimento devono essere indicati sull'autorizzazione.

La domanda per l'autorizzazione temporanea può essere presentata a mano o spedita almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Comune, può eventualmente procedere all'istruttoria delle domande pervenute tardivamente e rilasciare la richiesta autorizzazione, compatibilmente con le esigenze organizzative e le risorse umane disponibili, nel rispetto dei requisiti di legge.

In caso di silenzio dell'amministrazione, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione si intende rilasciata (silenzio assenso) ed il



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

richiedente é legittimato all'esercizio dell'attività temporanea della somministrazione nei rispetto dei requisiti igienico-sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi, in base alle vigenti disposizioni in materia.

Il richiedente/dichiarante oppure il preposto all'attività di somministrazione deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali). Per le manifestazioni religiose, benefiche, politiche, sociali e ricreative sono richiesti i soli requisiti morali.

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui alla normativa vigente e al rispetto delle norme di sicurezza: non sono, invece, richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

ART. 9 – ATTIVITA' STAGIONALI

Non sono previste limitazioni all'apertura e al trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale.

Nel territorio comunale possono essere rilasciate autorizzazioni all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale per uno o più periodi nell'arco dell'anno. Tali periodi, che devono essere indicati nell'autorizzazione, non possono essere inferiori a 1 mese e complessivamente superiori a 7 mesi nell'arco di ciascun anno solare.

ART. 10 – REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI - PREPOSTO

Per quanto riguarda i requisiti morali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 114/1998.

I requisiti professionali individuati dall'art. 8 della citata legge regionale devono essere posseduti dal titolare della ditta individuale e in caso di società, associazione ed organismi collettivi dal legale rappresentante o dal preposto all'esercizio. I corsi professionali svolti ai sensi della normativa previgente alla disciplina regionale sono validi per il riconoscimento del requisito professionale di cui alla L.R. 30/2005. L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA previsto dalla legge 287/91 è valido al fine del riconoscimento dei requisiti professionali. Dette commissioni cessano la loro attività con la costituzione della commissione costituita dalla Giunta Regionale di cui alla lettera e) dell'art. 8 della L.R. 30/2005 (la cui interpretazione autentica è la seguente: "essere stato iscritto nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, al REC").

La figura del preposto è da intendere quale delegato all'attività al fine dell'accertamento del requisito professionale. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere preposto all'esercizio dell'attività per più società, associazioni, organismi collettivi. Entro un anno dall'approvazione dei presenti indirizzi le aziende provvedono alla relativa regolarizzazione dandone comunicazione al Comune sede dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 11 – VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge.

Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione hanno validità permanente, ad eccezione delle autorizzazioni temporanee la cui validità è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate. Per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio.



ART. 12 – PICCOLI TRATTENIMENTI E ATTIVITA' ACCESSORIE

Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande consente:

- a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento;
- b) l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, senza il pagamento di biglietto di ingresso né aumento dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.

Per piccoli trattenimenti musicali senza ballo si intende:

- l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari;
- l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

Per l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre cento persone, in applicazione dell'art. 19 della legge 241/90, deve essere presentata una dichiarazione di inizio attività di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., mentre per l'esercizio degli altri trattenimenti e spettacoli occorre la preventiva autorizzazione di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.

E' fatto comunque salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico, ed in particolare:

- a) per quanto riguarda l'inquinamento acustico, occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi della relativa vigente normativa. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione di inizio di attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo. In tale DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario. E' fatta salva la possibilità dell'autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.
- b) per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:
 - certificato di idoneità statica;
 - certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.E' consentita, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di un tecnico abilitato.
- c) per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

Il rispetto delle norme di cui sopra può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione.

ART. 13 – SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

E' fatto divieto di somministrare bevande alcoliche e/o superalcoliche nelle ore notturne dall'una alle sette.

Il Sindaco, con apposita ordinanza, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, potrà estendere ad altre fasce orarie il divieto di somministrare bevande alcoliche e/o superalcoliche, in modo permanente o temporaneo, per determinate aree del territorio comunale oppure in occasione di particolari eventi o manifestazioni.

ART. 14 – SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE APERTE AL PUBBLICO

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in aree esterne aperte al pubblico potrà essere autorizzata, in forma temporanea o permanente, agli esercizi di somministrazione già in possesso di autorizzazione, dietro presentazione di apposita domanda e previo accertamento dei requisiti sanitari e del parere favorevole della Polizia Municipale in ordine alla viabilità.

La somministrazione effettuata con strutture temporanee su aree pubbliche è inoltre soggetta ad autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 15 – MODIFICHE SOCIETARIE

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, alla quale va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in visione copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.

Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del/i legale/i rappresentante/i deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i. Inoltre, il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.

ART. 16 – SUBINGRESSO

Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte é soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.

Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente.

Nella comunicazione il subentrante deve indicare:

- gli estremi dell'autorizzazione;
- il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale 30/2005;



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

- il possesso dell'autorizzazione sanitaria o Dia: oppure, in attesa del decorso dei termini di 45 giorni previsti dalla normativa vigente, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti igienico sanitari.

Il subentrante consegna al Comune l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la reintestazione.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Comune procede alla reintestazione dell'autorizzazione.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 della L.R. 30/2005, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per 1 anno dall'apertura della successione.

Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli eredi decadono dai diritti di esercitare l'attività.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del de cuius devono comunicare al Comune la sospensione dell'attività. La stessa non può essere superiore a quanto previsto all'art. 11, comma 1 lett. c), della L.R. 30/2005.

In caso di decesso del legale rappresentante di società, ai soci superstiti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.

ART. 17 – GESTIONE DI REPARTO

Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno o più di essi ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 30/2005.

Il titolare ne dà comunicazione al Comune entro 30 giorni, allegando il contratto di gestione e la dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali.

Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme sul lavoro, fiscali, igienico sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità può iniziare l'attività il giorno dopo la comunicazione al Comune.

L'autorizzazione (o DIA) rimane in capo al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore ad esercitare l'attività.

Nella fattispecie di gestione di reparto, le sanzioni di cui all'art. 15 della L.R. 30/2005 si applicano al gestore di reparto.

ART. 18 – INQUINAMENTO ACUSTICO

Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico (legge 26/10/1995 n. 447 e D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215), le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.

In presenza di sorgenti sonore significative e nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti, occorre invece predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato.

Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione d'inizio attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

Nella DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

Nei casi che esulano dal concetto di "piccolo trattenimento" la documentazione riguardante la "previsione di impatto acustico" deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o di dichiarazione inizio attività da presentare, rispettivamente, ai sensi degli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S.

ART. 19 – AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla semplice comunicazione da inviare al Comune.

L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Comune accerta il rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia igienico-sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza e sorvegliabilità.

ART. 20 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L'esercizio dell'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta ad autorizzazione purché i locali ove sono installati i distributori siano adibiti esclusivamente a tale attività e che siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande.

Se non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, l'attività tramite distributori automatici rientra nella vendita e quindi è soggetta alla disciplina di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998.

Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

ART. 21 – CIRCOLI E ASSOCIAZIONI

Le associazioni ed i circoli privati, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui all'art. 2 del D.P.R. 4/04/2001 n. 235 con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111, comma 4-quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali.

Il presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S.

Le associazioni ed i circoli, al fine di poter svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci, debbono inoltrare apposita denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, corredata dalla planimetria dei locali, e autorizzazione sanitaria o DIA settore alimentare ai fini della registrazione

Fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, la somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati è soggetta ad autorizzazione con gli stessi limiti previsti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande in negozi aperti al pubblico.

Qualora l'attività di cui al comma 1 sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime d'impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta al Comune una denuncia d' inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 con le modalità descritte al precedente comma 3, allegando



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.

Le associazioni ed i circoli privati non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui all'art. 3 del D.P.R. 235/2001 con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111, comma 4-quinquies del T.U.I.R. che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali. Il presidente del circolo e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.

Qualora l'attività di cui al comma precedente sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che esercita l'attività in regime d'impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta al Comune la domanda di rilascio dell'autorizzazione con le modalità descritte al precedente comma, allegando anche dichiarazione del presidente del circolo di affidamento della gestione dell'attività di somministrazione.

Le associazioni ed i circoli privati aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui agli artt. 2 o 3 dei D.P.R. 4/04/2001 n. 235 con atto costitutivo o statuto non conforme a quanto previsto dall'art. 111 comma 4-quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, necessitano del possesso dei requisiti morali e professionali.

E' fatto salvo il D.P.R. 235/01 i cui riferimenti legislativi alla legge 287/91 sono da intendersi come sostituiti con quelli alla Legge Regionale 30/05.

ART. 22 – ORARI

L'orario degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto del limite giornaliero minimo e massimo di apertura fissato dal Sindaco.

Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale.

I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato ed eventuali giornate di riposo settimanale prescelte, rendendo ciò noto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili al pubblico, sia all'interno che all'esterno del locale.

Chiusure temporanee, modifiche dell'orario o delle giornate di riposo, devono essere preventivamente comunicate al Comune ed è obbligatorio darne informazione al pubblico mediante l'esposizione di cartelli ben visibili.

Il Comune, al fine di tutelare il consumatore può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.

In occasione di iniziative di particolare rilevanza ed interesse pubblico il Comune può stabilire turni di apertura obbligatoria per gli esercizi ricadenti nella zona di svolgimento delle iniziative stesse.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune, entro il termine stabilito nell'ordinanza del Sindaco, i periodi di chiusura per ferie previsti per i mesi di luglio e agosto.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

Sulla base di tali comunicazioni, il Sindaco qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di apertura obbligatori.

ART. 23 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:

- a) per le bevande e gli alimenti da somministrare con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio,
- b) per le attività di ristorazione con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e, comunque, in luogo leggibile dall'esterno.

Se viene effettuato servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.

I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi, cioè all'art. 14 del D.Lgs. 114/1998 e agli artt. 13 e ss. del D.Lgs. 206/2005.

Le previsioni dei precedenti punti si applicano ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni e alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

ART. 24 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da parte del titolare dell'autorizzazione, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga concessa su istanza motivata in caso di comprovata necessità, deve preventivamente presentare comunicazione scritta al Comune.

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa (o DIA).

ART. 25 – DISCIPLINA SANZIONATORIA

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 15 della L.R. 30/05 che richiamano sostanzialmente la disciplina sanzionatoria del T.U.L.P.S.

Il comma 1 dell'art. 15 della L.R. 30/05 stabilisce che chiunque esercita l'attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione (DIA) o quando questa sia revocata o decaduta o sospesa o in mancanza dei requisiti professionali e morali è soggetto all'applicazione dell'art. 17 bis, comma 1, del T.U.L.P.S.: "sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 euro a 3.098,00 euro (pagamento in misura ridotta a 1.032,40 euro)".

Il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 30/05 stabilisce che per tutte le altre violazioni di tale legge regionale si applica l'art. 17 bis, comma 3, del T.U.L.P.S.: "sanzione amministrativa pecuniaria da 154,00 euro a 1.032,00 euro (pagamento in misura ridotta 308,00 euro)".

Il comma 3 dell'art. 15 della L.R. 30/05 stabilisce che nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S.

Le sanzioni sono irrogate dal Comune competente per territorio ed i relativi proventi sono devoluti allo stesso.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, i dolci, le tipologie di prodotti somministrati o impiegati nel ciclo produttivo dell'attività e le produzioni enogastronomiche tipiche locali.

I titolari di autorizzazione rilasciata in vigore della legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, purché l'esercizio sia dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa, come di seguito:

- l'esercente che intende estendere la propria attività consegna a mano o spedisce comunicazione al Comune competente allegando copia dell'autorizzazione sanitaria o della Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione
- il Comune, entro trenta giorni dalla comunicazione, integra il titolo con l'indicazione della nuova attività.

Le domande, dichiarazioni e comunicazioni devono essere accompagnate da una fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la pratica. I cittadini stranieri devono esibire originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ed idonea per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia, rilasciato, cioè, per motivi di lavoro autonomo o di lavoro subordinato o per motivi di famiglia.

È obbligatorio l'utilizzo della modulistica regionale allegata alla deliberazione n. 864 del 24/07/2006 della Giunta Regionale, in luogo della quale può essere utilizzata solo altra modulistica avente medesimi contenuti.

Le norme contenute nella L.R. 30/05 e nel presente Regolamento, non si applicano alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi di settore.

L'attività ricettiva che intende aprire al pubblico è soggetta al rispetto della disciplina sulla somministrazione, degli indirizzi regionali ed ai criteri comunali.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICIZZAZIONE

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività della deliberazione con la quale viene adottato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello Statuto Comunale, il presente regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio comunale e portato a conoscenza della cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicizzazione.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

INDICE

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 3 – OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE
- ART. 4 – ELEMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
- ART. 5 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 6 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 7 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
- ART. 8 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
- ART. 9 – ATTIVITA’ STAGIONALI
- ART. 10 – REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI - PREPOSTO
- ART. 11 – VALIDITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 12 – PICCOLI TRATTENIMENTI E ATTIVITA’ ACCESSORIE
- ART. 13 – SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
- ART. 14 – SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE APERTE AL PUBBLICO
- ART. 15 – MODIFICHE SOCIETARIE
- ART. 16 – SUBINGRESSO
- ART. 17 – GESTIONE DI REPARTO
- ART. 18 – INQUINAMENTO ACUSTICO
- ART. 19 – AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’
- ART. 20 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI
- ART. 21 – CIRCOLI E ASSOCIAZIONI
- ART. 22 – ORARI
- ART. 23 – PUBBLICITA’ DEI PREZZI
- ART. 24 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
- ART. 25 – DISCIPLINA SANZIONATORIA
- ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICIZZAZIONE

Il presente regolamento e’ stato adottato con deliberazione C.C. n. 40 del 29/11/2007.
Dopo l’esecutività dell’atto, il regolamento é stato ripubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio.